



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 24.11.2022 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale) e succ. modifiche, ha pronunciato, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1859/2019

TRA

POSILLIPO Gabriele, nata il 27.02.1964, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. G. Bucci presso il cui studio elett. dom. in Marcianise alla via Gemma n. 6

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ai sensi dell'art. 442 c.p.c., depositato il 21.02.2019 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'Inps affinché fosse accertata la sua invalidità nella misura del 67%, con conseguente diritto ad ottenere il beneficio dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alle spese sanitarie (cd. esenzione ticket), con condanna dell'Inps al riconoscimento della predetta esenzione.

Si costituiva in giudizio l'INPS che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della domanda.

Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, che si svolgeva secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 e succ. mod., previa lettura delle "note di trattazione scritta" tempestivamente depositate, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

Parte ricorrente agisce nel presente giudizio al fine di ottenere, previo accertamento del proprio diritto a fruire dell'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione della spesa sanitaria, la condanna dell'Inps al riconoscimento della prestazione.

Rileva il Tribunale come la domanda volta all'accertamento dei requisiti sanitari per l'esenzione dal pagamento del ticket deve essere dichiarata inammissibile.

Nella fattispecie in esame la parte ricorrente non ha neppure allegato la circostanza di avere mai proposto domanda alla competente Asl volta all'esonero dal pagamento del ticket sanitario.

L'art. 12 legge 26 aprile 1982 n. 181 dispone che il soggetto che intenda essere esonerato dalla contribuzione alla spesa sanitaria è tenuto a presentare domanda al fine di consentire all'Asl l'accertamento dei requisiti per l'esenzione; la sussistenza di uno status di invalido costituisce solo uno dei requisiti per fruire dell'esonero, ma che i cittadini possono essere esonerati anche per altri motivi (per esempio limiti di reddito), per cui anche in assenza dello status di invalido richiesto l'interessato potrebbe fruire del beneficio.

Il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli invalidi civili presuppone che l'interessato presenti, oltre alla domanda amministrativa, anche apposita istanza, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'azienda sanitaria locale, dovendo l'amministrazione competente ad erogare il beneficio verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. Ne consegue che - in assenza di diversa disposizione che ancori l'attribuzione del beneficio alla data di presentazione della sola domanda amministrativa - solo da tale ultima istanza decorre il diritto alla prestazione (Cass. 18 giugno 2014, n. 13854).

Pertanto, nella fattispecie in esame l'accertamento del requisito sanitario rimarrebbe fine a sé stesso non avendo la parte ricorrente in ogni caso la possibilità di accedere all'esenzione del ticket sanitario, non risultando che abbia mai fatto domanda in tal senso.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, non potendo in ogni caso la parte ricorrente, all'eventuale esito favorevole del presente procedimento, conseguire la prestazione indicata.

Quanto alla domanda di condanna dell'Inps al riconoscimento della esenzione, pure formulata nelle conclusioni del ricorso, deve essere in ogni caso dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale convenuto.

Ritiene, infatti, il Tribunale che, in relazione a tale domanda, la legittimazione passiva incomba sulla ASL, condividendosi sul punto l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui "in materia di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la prestazione sanitaria in esenzione di quota di partecipazione alla spesa (ticket) è il soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa e quindi, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992, l'azienda *sanitaria* ..." (cfr. in termini Cass. n. 3500/2001).

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto, respinto.

La peculiarità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dr.ssa Adriana Schiavoni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o difesa disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese di lite.

Santa Maria Capua Vetere, 24 novembre 2022

Il Giudice
dr.ssa Adriana Schiavoni